

Camera dei Deputati

Legislatura 16
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00138
presentata da **NAPOLI ANGELA** il **20/05/2008** nella seduta numero **6**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'INTERNO

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'INTERNO , data delega **20/05/2008**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
DAVICO MICHELINO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INTERNO	23/10/2008

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/10/2008
CONCLUSO IL 23/10/2008

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

GEO-POLITICO :

VILLA SAN GIOVANNI, REGGIO CALABRIA - Prov, CALABRIA

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00138

presentata da

ANGELA NAPOLI

martedì 20 maggio 2008 nella seduta n.006

ANGELA NAPOLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

in data 26 marzo 2008, un Consigliere comunale di Villa San Giovanni, non ricandidatosi, ha denunciato, all'autorità di Polizia, alcune irregolarità avvenute durante la presentazione delle liste per il rinnovo del civico consesso di quella città, alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008;

nel citato esposto veniva denunciato che una persona si era ritrovata candidata nella lista «Io non ci sto» senza avere mai avuto la volontà di partecipare alla competizione elettorale; fatto confermato al consigliere denunciante da un funzionario preposto all'Ufficio elettorale del Comune di Villa San Giovanni dal quale il candidato si era recato manifestando la volontà di ritirare la propria candidatura;

sempre nel citato esposto veniva, altresì, segnalato che i candidati della lista «Io non ci sto» avevano aggiunto alla prescritta documentazione la fotocopia di un documento di identità sulla quale era stata apposta la firma del candidato medesimo;

dalla connessione di tali situazioni, nel medesimo esposto viene avanzata la tesi che l'autentica della firma possa essere avvenuta in violazione delle norme che regolano la procedura di autentica, nel qual caso verrebbe meno la legittimità della partecipazione della lista «Io non ci sto» alla competizione elettorale;

peraltro, qualora la Commissione elettorale avesse preso atto della mancanza di volontà del candidato di partecipare alla competizione, la lista «Io non ci sto» avrebbe dovuto essere riusata per carenza del numero minimo di candidati prescritto dalla legge;

il 18 aprile 2008 alcuni quotidiani calabresi hanno riportato la notizia di presunti «brogli elettorali» avvenuti nel corso delle elezioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni;

tale allarmante notizia è stata ricondotta alla denuncia, presentata alle autorità di Polizia di Villa San Giovanni il 17 aprile precedente, da uno dei candidati in lizza per la carica di Sindaco;

in particolare, secondo quanto si legge sulla stampa, il citato candidato a Sindaco avrebbe denunciato «un intreccio politico» fra due liste in competizione, senza fornire ulteriori dettagli sull'argomento;

secondo una sommaria ricostruzione, possibile anche grazie ai successivi interventi effettuati sulla stampa locale dal medesimo candidato a Sindaco, non si tratterebbe di «brogli elettorali» in senso tecnico, bensì di gravi irregolarità commesse all'atto della presentazione delle liste e, in particolare, delle modalità di autentica delle firme dei sottoscrittori e delle accettazioni di candidatura; irregolarità asseritamente riconducibile - a detta di candidato - ad un assessore uscente, candidato nella lista risultata vincente il quale si sarebbe adoperato sulla base di una denunciata intesa, a favorire la presentazione della lista «Io non ci sto»;

premessa ogni perplessità dovuta al ritardo con cui il denunciante ha deciso di esporre tali fatti all'autorità di Polizia e, cioè solo all'esito del risultato elettorale, rimane il fatto che tale ultima denuncia sembra sovrapporsi ed integrare perfettamente le irregolarità denunciate nell'esposto che il consigliere comunale aveva depositato già all'indomani della presentazione delle liste e sulla quale quindi non vi possono essere dubbi di genuinità;

consigliere comunale che, non ricandidatosi, in data 26 aprile 2008 e sempre sulla stampa locale, a seguito delle notizie apparse nei giorni precedenti, conferma l'esistenza di un precedente esposto su cui si era ritenuto di dover mantenere il riserbo, sia per non turbare le operazioni di voto, sia per consentire agli organi inquirenti di poter effettuare tutti gli accertamenti del caso;

nello stesso articolo apparso il 26 aprile 2008, si legge che in merito ai fatti denunciati, il gruppo politico dell'ex consigliere comunale presenterà un esposto al Ministro dell'interno;

tale dovizia di particolari è dovuta al fatto che la gravità dei fatti denunciati e la concordanza di essi, indurrebbero a ritenere verosimile non tanto o non solo la veridicità dei fatti che, comunque, sarà compito della Magistratura accertare, quanto questa sorta di ipotetico pactum sceleris tra due liste (o tra esponenti di due liste) che avrebbero dovuto essere concorrenti nella competizione elettorale;

va, infatti, sottolineato che il sistema elettorale previsto per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, come Villa San Giovanni, esclude la possibilità del tollerato ricorso alle liste civetta, non essendo possibile alcun collegamento o apparentamento con altre liste in competizione;

a tali elementi, tutti concordanti, deve aggiungersi anche il contenuto di uno stampato di propaganda elettorale riconducibile alla lista «Io non ci sto» - ed a cui vengono ascritte le irregolarità denunciate - in cui tra l'altro viene espressamente affermato di avere chiesto ad «un gruppo esterno» (alla lista «Io non ci sto») di affiancarli per completare la rosa dei nomi da presentare in lista e che «grazie a loro, a soli cinque minuti dalla scadenza della presentazione» era stato possibile presentarsi alla competizione elettorale;

è di ogni evidenza, quindi, che il quadro entro il quale si sono estrinsecate le attività preparatorie della lista in questione, mostrando evidenti segni di ambiguità, necessita certamente di approfondimenti che vanno ben oltre l'accertamento penale, il quale si limita al fatto-reato, e debba coinvolgere anche l'aspetto amministrativo al fine di verificare l'effettiva esistenza di una sorta di pactum sceleris tra liste apparentemente concorrenti e che potrebbe avere falsato il risultato elettorale anche attraverso un effetto psicologico sull'elettorato, dal momento che lo stampato di propaganda fatto circolare largamente, contiene critiche dirette in maniera esclusiva all'unica vera lista alternativa al raggruppamento di centrosinistra e che ha fatto registrare il miglior risultato elettorale;

l'ex consigliere comunale denunziante, sulla base dei tempi strettissimi entro il quale i reati in materia elettorale si prescrivono, in data 30 aprile 2008 ha richiesto alla Procura di Reggio Calabria di conoscere lo stato dell'accertamento e la cancelleria del Tribunale ha attestato, a norma dell'articolo 335, 3^o comma del codice di procedura penale e 110-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione -:

se non ritenga di proporre iniziative normative tese a dare adeguate garanzie nei confronti di tutti coloro che partecipano alla competizione elettorale e comunque al fine di evitare che possano verificarsi nuovamente situazioni quali quelle descritte in premessa.(4-00138)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 23 ottobre 2008

nell'allegato B della seduta n. 071

All'Interrogazione 4-00138 presentata da

ANGELA NAPOLI

Risposta. - Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la presentazione delle candidature è disciplinata dagli articoli 28 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le candidature devono essere presentate entro i termini prescritti dalla legge (dalle ore 8 del 30^o giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione), alla segreteria del comune per il quale vengono proposte.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spetta il controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti e l'adozione delle delibere di ammissione o riconsunzione delle liste.

La legge non contiene alcuna disposizione in merito alla rinuncia alla candidatura.

Si ritiene, comunque, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione quinta, decisione 1^o ottobre 1998, n. 1384), che l'accettazione della candidatura non crei vincoli giuridici, ma dia luogo a un vincolo fiduciario cui si può rinunciare attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

Tuttavia, per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e considerato che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista, tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature.

Ciò implica che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

Si evidenzia, infine, che avverso le operazioni per le elezioni dei consiglieri comunali l'attuale sistema normativo prevede, all'articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 570 del 1960, la possibilità di proporre l'impugnativa, da parte di qualunque elettore del comune o da parte di chiunque vi abbia diretto interesse, avanti al giudice amministrativo, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Da quanto sopra illustrato, emerge come la disciplina normativa vigente sia chiara e puntuale e garantisca il corretto svolgimento delle elezioni.

Per quanto riguarda il caso concreto cui fa cenno l'interrogante si evidenzia che sono stati tempestivamente espletati i dovuti approfondimenti investigativi a seguito dei quali è stato aperto il procedimento penale n. 1616/080 presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.